

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

THEDEVILLAWYER

IL PUNTO DI VISTA SULLA AI

«Quello che gli altri non vi dicono»

NUMERO VII · LA TOGA E L'ALGORITMO

Lunedì 31 agosto 2026

*«Formazione obbligatoria. Compenso a classe di rischio.
Informativa firmata. La professione cambia pelle.»*

*Art. 13 L. 132/2025, artt. 47 e 49 D.Lgs. 179/2026:
quello che cambia, per davvero, per chi porta la toga.*

AVV. ANTONIO SALERNO

• ADVOCATUS DIABOLI •

thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI

In questo numero

Il D.Lgs. 179/2026 toglie all'IA nelle professioni il carattere di scelta personale: formazione obbligatoria negli ordini, un equo compenso che può essere modulato in base alla classe di rischio del sistema usato, un'informativa al cliente che il Consiglio nazionale forense ha già messo in modulo. In questo numero: il testo letterale delle norme che contano, il modello CNF (non vincolante), le scadenze da segnarsi in agenda fino al 2027 e le tre posizioni da preparare prima che le prenda qualcun altro.

LA NORMA CHE C'ERA GIÀ

Articolo 13: il testo che nessuno ha ancora modificato 1

LA NOVITÀ

Articolo 47: la formazione diventa obbligo (con un calendario) 2

IL COMPENSO

Articolo 49: l'equo compenso si lega alla classe di rischio 3

L'AGENDA

Le date da segnarsi, fino al 2028 4

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Tre posizioni da preparare prima che le prenda qualcun altro 5

TRASPARENZA

Nota metodologica e fonti 6

**LA NORMA CHE C'ERA GIÀ**

Articolo 13: il testo che nessuno ha ancora modificato

Partiamo da quello che non cambia. L'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 è in vigore dal 10 ottobre 2025, e né il D.Lgs. 160 né il D.Lgs. 179 ne hanno toccato il testo. Eccolo, parola per parola.

ART. 13 L. 132/2025 — TESTO LETTERALE

Comma 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Comma 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Notate che la norma non prevede alcuna sanzione specifica. Ma sarebbe un errore concludere che l'inadempimento sia gratuito: la violazione di una norma di legge rileva sul piano deontologico, su quello civile (obbligo informativo verso il cliente) e su quello assicurativo.

Il Consiglio nazionale forense ha già pubblicato un modello. Una comunicazione ai Consigli dell'Ordine del 13 ottobre 2025 trasmette uno schema di informativa al cliente: non è vincolante, prevede il possibile uso di IA per attività strumentali, richiama GDPR e deontologia, elenca le funzioni di supporto (organizzazione, ricerca normativa e giurisprudenziale, analisi preliminare dei documenti, bozze o sintesi), afferma la verifica e la responsabilità personale dell'avvocato e prevede la doppia sottoscrizione di avvocato e cliente. Non abbiamo aperto gli allegati della circolare e non abbiamo trovato aggiornamenti del modello nel 2026.



LA NOVITÀ

Articolo 47: la formazione diventa obbligo (con un calendario)

Il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 (Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre 2026 secondo il termine ordinario) dedica un capo alla formazione. Per le professioni, l'art. 47 prevede quattro cose.

- **I corsi di formazione** professionale, iniziale e continua, degli ordini includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dell'IA: profili tecnici, giuridici e deontologici. Tra questi ultimi compaiono espressamente la responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di IA, gli obblighi informativi verso il cliente e il principio antropocentrico.
- **Un monte ore minimo** per ciascun periodo di valutazione della formazione continua. Il numero delle ore non è fissato dal decreto.
- **Le associazioni professionali** della legge 4/2013 sono incluse.
- **I consigli nazionali**, quindi anche il Consiglio nazionale forense, devono adeguare regolamenti e atti organizzativi entro sei mesi dall'entrata in vigore, con le procedure previste per ciascuna categoria: calcolando dal 23 ottobre 2026, il termine cade il 23 aprile 2027.

Tradotto: nel giro di un semestre i crediti formativi sull'IA smettono di essere un corso a cui ci si iscrive per curiosità e diventano una voce del regolamento. Chi comincia a formarsi adesso, e conserva l'attestato, arriva al 2027 con il conto in ordine.

**IL COMPENSO**

Articolo 49: l'equo compenso si lega alla classe di rischio

ART. 49 D.LGS. 179/2026 — TESTO LETTERALE (comma 1)

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.

Il comma 2 stabilisce che entro dodici mesi dall'entrata in vigore (quindi, per calcolo, entro il 23 ottobre 2027) vanno integrati i decreti sui parametri: quello previsto dall'art. 9 del D.L. 1/2012, il decreto dei parametri forensi dell'art. 13, comma 6, della legge 247/2012 (su proposta del Consiglio nazionale forense) e quelli dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 49/2023.

Il testo dice «può comportare una modulazione». Non dice se in aumento o in diminuzione: lo ha osservato anche la stampa specializzata, che aggiunge un'interpretazione sua (lettura in chiave di responsabilità della scelta della classe di rischio), che non è del testo. È il punto che farà più rumore: i clienti forti (banche, assicurazioni, grandi imprese, destinatari della legge sull'equo compenso) sono tentati di chiedere uno sconto «perché usi l'IA».

Il decreto non impone nessuna riduzione automatica. I parametri non esistono ancora. Chi si prepara oggi a spiegare, con numeri, il valore della verifica umana, anticiperà la discussione.

L'AGENDA

Le date da segnarsi, fino al 2028

Data	Che cosa	Fonte
Dal 10 ottobre 2025	In vigore l'art. 13 L. 132/2025: informativa al cliente	L. 132/2025
23 ottobre 2026	Entrata in vigore del D.Lgs. 179/2026 (calcolo del termine ordinario)	GU n. 234 dell'8.10.2026
2 dicembre 2026	Scadenza per la marcatura dei contenuti sintetici dei sistemi già sul mercato; nuovi divieti sui deepfake sessuali	Reg. (UE) 2026/1744
23 aprile 2027	Termine per l'adeguamento dei regolamenti sulla formazione da parte dei consigli nazionali	art. 47 D.Lgs. 179/2026 (calcolo)
23 ottobre 2027	Integrazione dei decreti sui parametri dell'equo compenso	art. 49, comma 2 (calcolo)
2 dicembre 2027 e 2 agosto 2028	Obblighi dell'alto rischio (Allegato III e Allegato I)	Reg. (UE) 2026/1744



IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Tre posizioni da preparare prima che le prenda qualcun altro

- **L'informativa deve dire cosa fate davvero.** Il modello CNF è un punto di partenza, non lo scudo. Un'informativa che indica gli strumenti realmente usati, che cosa vi si inserisce e dove vanno i dati regge in un procedimento disciplinare o in una domanda di responsabilità. Un'informativa generica è peggio di niente: dimostra che sapevate e non avete precisato.
- **La formazione è una prova.** Conservate attestati, date, ore, programmi. Quando i regolamenti arriveranno, il vostro fascicolo sarà già pronto. E in un giudizio di responsabilità, la formazione documentata è la prima linea di difesa sulla diligenza.
- **Il compenso va difeso con i numeri, non con i principi.** Il valore della prestazione assistita dall'IA non è inferiore: è diverso. Costa meno la bozza, costa di più la verifica. Preparate una tabella interna con i tempi reali di una pratica con e senza IA, comprese le ore di controllo delle fonti: sarà la vostra prova quando un cliente forte chiederà lo sconto.

IL VERDETTO DEL DIAVOLO

Per due anni ci è stato detto che l'IA avrebbe sostituito l'avvocato. Il legislatore italiano ha scelto una strada più sottile: l'IA non sostituisce l'avvocato, lo classifica. Formazione obbligatoria, informativa firmata, compenso legato alla classe di rischio dello strumento. Chi lo usa male sarà valutato come chi lo usa male; chi lo usa bene dovrà imparare a dimostrarlo. La toga non scompare. Diventa una cosa da documentare.

La differenza tra un avvocato e un software non è la velocità. È la firma.
>Antonio Salerno

**TRASPARENZA**

Nota metodologica e fonti

Fonti primarie lette: art. 13 della L. 23 settembre 2025, n. 132 (GU n. 223 del 25.9.2025); D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, artt. 47 e 49 (GU n. 234 dell'8.10.2026). Modello CNF: comunicazione ai Consigli dell'Ordine del 13 ottobre 2025, conosciuta attraverso la pagina di un Ordine territoriale che la ospita e un articolo di stampa specializzata (14.10.2025); gli allegati non sono stati aperti. Le date del 23 aprile 2027 e del 23 ottobre 2027 sono calcolate dal 23 ottobre 2026, a sua volta calcolato come termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione. Non abbiamo verificato: eventuali riforme della professione forense nel 2026, vademecum degli Ordini, raccomandazioni del CSM, corsi di formazione del CNF. Non risulta alcuna sanzione specifica per la mancata informativa dell'art. 13.

Documento gratuito a scopo divulgativo. Non costituisce parere o consulenza legale, né promessa di risultato: ogni caso va valutato sui suoi fatti.